

Senato della Repubblica



XVII LEGISLATURA

**10^a Commissione permanente
(industria, commercio e turismo)**

**13^a Commissione permanente
(territorio, ambiente, beni ambientali)**

DISEGNO DI LEGGE N. 1541

**Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014,
n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo,
la tutela ambientale e l'efficientamento energetico
dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo
sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti
sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione
immediata di adempimenti derivanti dalla normativa
europea**

EMENDAMENTO DEL GOVERNO

22.0.500

E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

A cura degli Uffici di Segreteria delle Commissioni 10^a e 13^a

Al comma 1, premettere i seguenti:

<<01. Al fine di attuare i complessi, numerosi e urgenti interventi di risanamento ambientale dello stabilimento ILVA spa di Taranto, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, nomina con DPCM, un Commissario ambientale per l'attuazione delle prescrizioni del DPCM-Piano ambientale, del 14 marzo 2014 di approvazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, a norma dell'articolo 1, commi 5 e 7, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, pubblicato sulla GU n.105 del 8 maggio 2014. Il Commissario ambientale è in carica per un anno a decorrere dalla data del presente decreto, la sua nomina è rinnovabile fino alla scadenza del termine di attuazione del citato DPCM-Piano ambientale, il suo compenso onnicomprensivo è determinato nel rispetto dei limiti previsti dall'articolo 23-bis, comma 5-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, o, se dipendente pubblico, dall'articolo 23-ter, comma 1, del citato decreto-legge n.201 del 2011. Gli interventi previsti dal citato DPCM - Piano ambientale sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilità e costituiscono varianti ai piani urbanistici. Il Commissario ambientale coordina le procedure per ottenere le autorizzazioni quando necessarie, dispone e coordina l'attuazione degli interventi previsti dal citato Piano ambientale. Per tali attività il Commissario ambientale definisce, sentito il Commissario straordinario di cui al comma 1, dell'art. 1 della legge 3 agosto 2013 n.89 2013, la struttura operativa e le relative responsabilità con personale interno dell'ILVA spa, integrandolo con altre figure professionali esterne necessarie, le modalità e i tempi per la scelta, affidata alla struttura aziendale preposta, delle imprese impiegate nei lavori e le modalità di controllo della loro esecuzione. Il Commissario ambientale presenta altresì al Commissario straordinario citato il piano annuale delle risorse finanziarie necessarie per far fronte agli interventi previsti dal citato DPCM, aggiornato ogni trimestre, con una rendicontazione delle spese e degli impegni di spesa.

Il Commissario straordinario, su richiesta e con modalità concordate col Commissario ambientale, dispone i pagamenti con le risorse rese disponibili per l'attuazione del citato DPCM.

Il Commissario ambientale, se necessario per l'attuazione degli interventi previsti dal citato DPCM, propone la convocazione di una conferenza di servizi, ai sensi della lettera e) dell'art.7 della legge 6 febbraio 2014, n. 6 entro 15 giorni dalla disponibilità dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente o comunque non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e della adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. I pareri, visti e nullaosta relativi agli interventi previsti o resi necessari per l'attuazione del DPCM del Piano ambientale, che si dovessero rendere necessari, fatta eccezione di quelli richiesti nelle procedure di valutazione d'impatto ambientale e paesistici, per i quali valgono quelli della conferenza dei servizi di cui al citato articolo 7 della legge 6 febbraio 2014, n. 6, debbono essere resi al Commissario ambientale dalle Amministrazioni o Enti competenti entro 20 giorni dalla richiesta, prorogabili altri 20 giorni con comunicazione motivata. Qualora entro tali termini non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo. I suddetti poteri possono essere delegati dal Commissario ambientale a responsabili del procedimento con incarico scritto, con il quale saranno fissati i limiti e la durata delle deleghe ed eventuali specifiche direttive alle quali il responsabile del procedimento dovrà attenersi nell'esercizio del potere delegato.

01a. Al comma 1, dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2013, n. 89, le parole: "e si avvale di un sub commissario nominato dal Ministro dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare" sono abrogate. Le funzioni residue o i riferimenti al citato sub commissario, previsti dalla normativa vigente e non modificati dalle presenti norme, sono trasferite e riferiti al Commissario ambientale.

TOMASELLI

Tomaselli

22.0.500/1

A.S. 1541

Subemendamento all'emendamento 22.0.500

Al comma 1, Art. 22 bis, sopprimere le seguenti parole "«Anche a prescindere dalla predisposizione dei piani di cui al periodo precedente,"

CALEO *Caleo*

VACCARI

FABBRI

22.0.500/2

EMENDAMENTO A.S. 1541

All'emendamento 22.0.500., capoverso "Articolo 22-bis", comma 1, primo periodo, sostituire le parole: "Anche a prescindere dalla predisposizione" con le seguenti: "Solo previa predisposizione e relativa attuazione"

MARTELLI, NUGNES, MORONESE, PETROCELLI, LEZZI, CIAMPOLILLO,
BUCCARELLA, DONNO



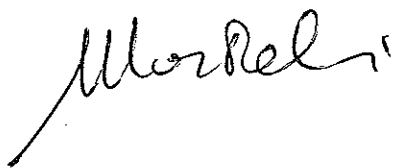
22.0-500/3

EMENDAMENTO A.S. 1541

All'emendamento 22.0.500., capoverso "Articolo 22-bis", comma 1, primo periodo, sostituire le 4 parole: "ovvero funzionali" con le seguenti: "e funzionali".

Conseguentemente, al medesimo comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "In nessun caso potranno essere consentiti finanziamenti aventi come unico scopo la prosecuzione dell'attività produttiva senza che siano state contestualmente concluse le prescrizioni AIA relative alla parte di impianto produttivo oggetto di finanziamento."

MARTELLI, MORONESE, NUGNES, PETROCELLI, LEZZI, CIAMPOLILLO,
BUCCARELLA, DONNO

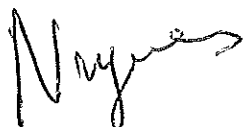


22.0-500/4

EMENDAMENTO A.S. 1541

All'emendamento 22.0.500., capoverso "Articolo 22-bis", comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: "funzionali alla continuazione" fino alla fine del periodo con le seguenti: "funzionali alla riconversione dell'impresa commissariata in attività non inquinanti, da definire entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a seguito di una consultazione tra Regione, Comune ed enti locali interessati e associazioni; a sostenere il reddito dei lavoratori impiegati nell'impresa commissariata e all'avvio di corsi di formazione per i medesimi lavoratori; alla bonifica dei terreni, delle acque di falda e del territorio inquinato, compresi i danni subiti dalle persone che abbiano subito danno dimostrabile dall'attività d'impresa. "

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, PETROCELLI, LEZZI, CIAMPOLILLO,
BUCCARELLA, DONNO



22.0.500/5

EMENDAMENTO A.S. 1541

All'emendamento 22.0.500., capoverso "Articolo 22-bis", comma 1, sopprimere il terzo periodo."

Conseguentemente, nel medesimo capoverso "Articolo 22-bis", comma 1, sopprimere il quarto periodo.

MARTELLI, MORONESE, NUGNES, PETROCELLI, LEZZI, CIAMPOLILLO,
BUCCARELLA, DONNO



22.0.500/6

EMENDAMENTO A.S. 1541

All'emendamento 22.0.500., capoverso "Articolo 22-bis", comma 1, dopo il terzo periodo inserire il seguente: "I predetti Ministeri assentono ai finanziamenti solo se finalizzati alla realizzazione dei piani di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 1 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, con legge 3 agosto 2013, n.89."

MARTELLI, MORONESE, NUGNES, PETROCELLI, LEZZI, CIAMPOLILLO,
BUCCARELLA, DONNO



22.0.500/7

SUB-EMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO DEL GOVERNO 22.0.500

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

“1-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, le parole «e si avvale di un sub commissario nominato dal ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare» sono soppresse e le funzioni residue e i riferimenti al sub commissario, previsti dalla normativa vigente e non modificati dalle presenti norme, sono rispettivamente trasferite e attribuiti al commissario ambientale di cui al successivo comma 2-bis;*

b) *al comma 11-bis, primo periodo, sono soppresse le parole: «previa approvazione del piano industriale»;*

c) *al comma 11-quinquies, le parole da: «qualora» a: «le somme sottoposte a sequestro penale», sono sostituite dalle parole: «qualora sia necessario ai fini dell'attuazione e della realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria dell'impresa soggetta a commissariamento, non oltre l'anno 2014, il giudice trasferisce al commissario straordinario, su sua richiesta, le somme sottoposte a sequestro penale».*

Conseguentemente dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Dopo l'articolo 2, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, è aggiunto il seguente:

Articolo 2-bis

(Commissario ambientale)

«1. Al fine di attuare nei tempi previsti i complessi, numerosi e urgenti interventi di risanamento ambientale dello stabilimento ILVA spa di Taranto, con decreto del presidente del consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è nominato un commissario ambientale per l'attuazione delle prescrizioni del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, di cui all'articolo 1, comma 5.

2. L'incarico ha la durata di dodici mesi ed è prorogabile fino alla scadenza del termine di attuazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria. Con il decreto di nomina è determinato il compenso onnicomprensivo del commissario ambientale a carico dell'Ilva s.p.a.

3. Gli interventi previsti dal piano di cui all'articolo 1, comma 5, sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilità. Il commissario ambientale dispone, coordina ed è responsabile in via esclusiva dell'attuazione degli interventi previsti dal citato piano, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 8, 9, 9-bis e 10.

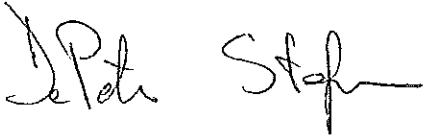
4. Il commissario ambientale definisce, d'intesa con il commissario straordinario di cui all'articolo 1, comma 1, la propria struttura e le relative modalità operative. Definisce il programma annuale delle risorse finanziarie necessarie per far fronte agli interventi previsti dal piano di cui all'articolo 1, comma 5, aggiornandolo ogni trimestre e con rendicontazione delle spese e degli impegni di spesa e dispone i pagamenti con le risorse rese disponibili.

5. Per l'attuazione degli interventi previsti dal piano di cui all'articolo 1, comma 5, il procedimento previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera e), del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito con modificazioni dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, è avviato su proposta del

22.0.500/8

commissario ambientale, entro quindici giorni dalla disponibilità dei relativi progetti. I termini per l'espressione dei pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi previsti per l'attuazione del detto piano devono essere resi dalle amministrazioni o enti competenti entro venti giorni dalla richiesta, prorogati di ulteriori venti giorni in caso di richiesta motivata e, qualora non resi entro tali termini, si intendono acquisiti con esito positivo. per la valutazione d'impatto ambientale e per i pareri in materia sanitaria e tutela paesistica, restano ferme le previsioni del citato articolo 7, comma 1, lettera e)».

De Petris, Stefano

Handwritten signature of Stefano De Petris, consisting of the initials 'De Petris' followed by a stylized 'Stefano'.

22.0.500/8

Sub-emendamento all'emendamento del Governo 22.0.500

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

“1-bis. All’articolo 1 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, nella legge 89/2013, sostituire i commi da 11-bis a 11-quinquies, con i seguenti:

<<11-bis. Al fine di reperire le risorse necessarie per l’attuazione dell’AIA e per l’adozione delle misure previste nel Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria e l’adozione del piano industriale in tempi compatibili con le esigenze dell’impresa soggetta a commissariamento, e comunque non oltre l’anno 2014, al commissario straordinario sono trasferite, su sua richiesta, le somme sottoposte a sequestro penale, nei limiti di quanto costituisce oggetto di sequestro, anche in relazione a procedimenti penali a carico del titolare dell’impresa, ovvero, in caso di impresa esercitata in forma societaria, a carico dei soci di maggioranza e/o degli enti – e/o dei rispettivi soci e/o amministratori – che abbiano esercitato attività di direzione e coordinamento sull’impresa commissariata prima del commissariamento, diversi da quelli per reati ambientali o connessi all’attuazione dell’autorizzazione integrata ambientale. In caso, inoltre, di proscioglimento del titolare dell’impresa o dei soggetti indicati al precedente periodo da tali reati, le predette somme, per la parte in cui sono impiegate per l’attuazione dell’autorizzazione integrata ambientale e delle altre misure previste nel piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, e salvo conguaglio per la parte eccedente, non sono comunque ripetibili. In caso di condanna del titolare dell’impresa o dei soggetti indicati al primo periodo del presente comma per detti reati resta fermo l’eventuale credito dello Stato e degli altri eventuali soggetti offesi nella misura accertata dalla sentenza di condanna. Alla data della cessazione del commissariamento, sulle somme trasferite al commissario straordinario che derivano da sequestri penali, ove non ancora spese o impegnate dal commissario medesimo, rivive il vincolo di sequestro penale».

11-ter. Qualora con le modalità di cui al comma 11-bis non sia possibile reperire le risorse necessarie, dette somme possono essere richieste dall’amministratore straordinario, al Fondo strategico italiano SpA, istituito presso la Cassa depositi e prestiti. Come corrispettivo di tali somme sono conferite al Fondo citato quote azionarie della società proprietaria dello stabilimento. Le medesime quote azionarie potranno essere acquistate o riacquistate dalla società proprietaria dello stabilimento una volta adempiute tutte le prescrizioni ed effettuati tutti gli investimenti suddetti.

11-quater. Per le finalità di cui al precedente comma 11-bis, all’articolo 5 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, aggiungere il seguente comma: <<8-ter. Le disposizioni di cui al comma 8-bis si applicano anche al caso di stabilimento di interesse strategico nazionale come definito e individuato ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto legge 3 dicembre 2012, n. 207.>>”

11-quinquies Qualora con le modalità di cui ai precedenti commi, non sia ancora possibile reperire le risorse necessarie, al commissario straordinario, previa approvazione del piano industriale, è attribuito il potere al fine di finanziare gli investimenti ivi previsti per l’attuazione dell’autorizzazione integrata ambientale e per l’adozione delle altre misure previste nel piano, delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria:

- a) nel caso di impresa esercitata in forma individuale di richiedere al titolare dell’impresa le somme necessarie ai fini del risanamento ambientale;
- b) nel caso di impresa esercitata in forma societaria, di aumentare il capitale sociale a pagamento nella misura necessaria ai fini del risanamento ambientale, in una o più volte, con o senza sovrapprezzo a seconda dei casi: offrendo le azioni emittende in opzione ai soci in proporzione al

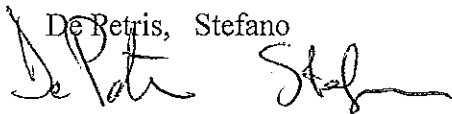
22.0.500/9

numero delle azioni possedute, con le modalità previste dall'articolo 2441, comma 2, c.c. e nel rispetto del diritto di prelazione di cui all'articolo 2441, comma 3, primo periodo, c.c., ovvero, nel caso in cui non siano stati esercitati, in tutto o in parte, i diritti di opzione, collocando l'aumento di capitale presso terzi; ovvero anche con esclusione o limitazione del diritto d'opzione, previa predisposizione della relazione di cui all'articolo 2441, comma 6, primo periodo e rilascio, in quest'ultimo caso, da parte del collegio sindacale del parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni entro quindici giorni dalla comunicazione allo stesso e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti della predetta relazione. In tutti tali casi le azioni di nuova emissione potranno essere liberate esclusivamente mediante conferimenti in danaro.

11-sexies. Il soggetto o i soggetti che intendono sottoscrivere le azioni offerte in opzione e/o quelli individuati per il collocamento presso terzi dell'aumento di capitale dovranno, prima di dare corso all'operazione, impegnarsi, nei confronti dell'impresa soggetta a commissariamento, nonché del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, a far sì che le risorse finanziarie rivenienti dall'aumento di capitale siano messe a disposizione dell'impresa soggetta a commissariamento ai fini dell'attuazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria e del piano industriale.

11-septies. Le somme eventualmente messe a disposizione dal titolare dell'impresa o dal socio di maggioranza sono scomputate in sede di confisca delle somme sequestrate, anche ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per reati ambientali o connessi all'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale.>>"

De Retris, Stefano



22.0.500/9

Subemendamento all'emendamento 22.0.500

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

<< 1-bis. All'articolo 1, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, il comma 11-*quinquies* è sostituito dal seguente:

“11-*quinquies*. Qualora sia necessario ai fini dell'attuazione e della realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria dell'impresa soggetta a commissariamento, non oltre l'anno 2014, il giudice precedente trasferisce all'impresa commissariata, su richiesta del commissario straordinario, le somme sottoposte a sequestro penale, nei limiti di quanto costituisce oggetto di sequestro, anche in relazione a procedimenti penali diversi da quelli per reati ambientali o connessi all'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale, a carico del titolare dell'impresa, ovvero, in caso di impresa esercitata in forma societaria, a carico dei soci di maggioranza o degli enti, ovvero dei rispettivi soci o amministratori, che abbiano esercitato attività di direzione e coordinamento sull'impresa commissariata prima del commissariamento. In caso di impresa esercitata in forma societaria le predette somme devono essere trasferite a titolo di sottoscrizione di aumento di capitale, ovvero in conto futuro aumento di capitale nel caso in cui il trasferimento avvenga prima dell'aumento di capitale di cui al comma 11-bis. Tutte le attività di esecuzione funzionali al trasferimento, ivi comprese quelle relative alla liquidazione di titoli e valori esistenti in conti deposito titoli, vengono svolte da Equitalia Giustizia S.p.A. quale gestore ex lege del Fondo Unico Giustizia. Il sequestro penale sulle somme si converte in sequestro delle azioni o delle quote che sono emesse; nel caso di trasferimento delle somme sequestrate prima dell'aumento di capitale, in sequestro del credito a titolo di futuro aumento di capitale. Le azioni o quote di nuova emissione devono essere intestate al Fondo Unico Giustizia e, per esso, al gestore ex lege Equitalia Giustizia S.p.A.”.

TOMASELLI, FABBRI

Tomaselli

22.0.500/10

SUBEMENDAMENTO SUB COMMISSARIO AMBIENTALE

All'articolo 22-bis richiamato, ¹ inserire
 dopo il comma 1, il seguente:

1-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. In relazione al commissariamento dell'ILVA S.p.a., gli interventi previsti dal piano di cui all'articolo 1, comma 5, sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilità e costituiscono varianti ai piani urbanistici. Il sub commissario di cui all'articolo 1, comma 1, dispone, coordina ed è responsabile in via esclusiva dell'attuazione degli interventi previsti dal citato piano, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 8, 9, 9-bis e 10. Il sub commissario definisce, d'intesa con il commissario straordinario, la propria struttura, le relative modalità operative e il programma annuale delle risorse finanziarie necessarie per far fronte agli interventi previsti dal piano di cui all'articolo 1, comma 5, aggiornandolo ogni trimestre e con rendicontazione delle spese e degli impegni di spesa; dispone altresì i pagamenti con le risorse rese disponibili dal commissario straordinario.

1-ter. Per l'attuazione degli interventi previsti dal piano di cui all'articolo 1, comma 5, il procedimento di cui al comma 9 del Decreto legge 4 giugno 2013 n. 61, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, come modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera e), del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito con modificazioni dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, è avviato su proposta del sub commissario di cui all'articolo 1, comma 1, entro quindici giorni dalla disponibilità dei relativi progetti. I termini per l'espressione dei pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi previsti per l'attuazione del detto piano devono essere resi dalle amministrazioni o enti competenti entro venti giorni dalla richiesta, prorogati di ulteriori venti giorni in caso di richiesta motivata e, qualora non resi entro tali termini, si intendono acquisiti con esito positivo. Per la valutazione d'impatto ambientale e per i pareri in materia sanitaria e tutela paesistica, restano ferme le previsioni del citato articolo 7, comma 1, lettera e)».

MANCUSO
CARIDI

22.0500/11

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. In relazione al commissariamento dell'ILVA S.p.a., gli interventi previsti dal piano di cui all'articolo 1, comma 5, sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilità e costituiscono varianti ai piani urbanistici. Il sub commissario di cui all'articolo 1, comma 1, dispone, coordina ed è responsabile in via esclusiva dell'attuazione degli interventi previsti dal citato piano, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 8, 9, 9-bis e 10. Il sub commissario definisce, d'intesa con il commissario straordinario, la propria struttura, le relative modalità operative e il programma annuale delle risorse finanziarie necessarie per far fronte agli interventi previsti dal piano di cui all'articolo 1, comma 5, aggiornandolo ogni trimestre e con rendicontazione delle spese e degli impegni di spesa; dispone altresì i pagamenti con le risorse rese disponibili dal commissario straordinario.

1-ter. Per l'attuazione degli interventi previsti dal piano di cui all'articolo 1, comma 5, il procedimento di cui al comma 9 del Decreto legge 4 giugno 2013 n. 61, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, come modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera e), del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito con modificazioni dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, è avviato su proposta del sub commissario di cui all'articolo 1, comma 1, entro quindici giorni dalla disponibilità dei relativi progetti. I termini per l'espressione dei pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi previsti per l'attuazione del detto piano devono essere resi dalle amministrazioni o enti competenti entro venti giorni dalla richiesta, prorogati di ulteriori venti giorni in caso di richiesta motivata e, qualora non resi entro tali termini, si intendono acquisiti con esito positivo. Per la valutazione d'impatto ambientale e per i pareri in materia sanitaria e tutela paesistica, restano ferme le previsioni del citato articolo 7, comma 1, lettera e)».

TOMASELLI

Tomaselli

22.0.500/12

Subemendamento all'emendamento 22.0.500

Dopo il comma 1, Art. 22-bis, aggiungere il seguente:

"1-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. In relazione al commissariamento dell'ILVA S.p.a., gli interventi previsti dal piano di cui all'articolo 1, comma 5, sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilità e costituiscono varianti ai piani urbanistici. Il sub commissario di cui all'articolo 1, comma 1, dispone, coordina ed è responsabile in via esclusiva dell'attuazione degli interventi previsti dal citato piano, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 8, 9, 9-bis e 10. Il sub commissario definisce, d'intesa con il commissario straordinario, la propria struttura, le relative modalità operative e il programma annuale delle risorse finanziarie necessarie per far fronte agli interventi previsti dal piano di cui all'articolo 1, comma 5, aggiornandolo ogni trimestre e con rendicontazione delle spese e degli impegni di spesa; dispone altresì i pagamenti con le risorse rese disponibili dal commissario straordinario.

1-ter. Per l'attuazione degli interventi previsti dal piano di cui all'articolo 1, comma 5, il procedimento di cui al comma 9 del decreto legge 4 giugno 2013 n. 61, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, come modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera e), del decreto legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito con modificazioni dalla legge 6 febbraio 2014, u. 6, è avviato su proposta del sub commissario di cui all'articolo 1, comma 1, entro quindici giorni dalla disponibilità dei relativi progetti. I termini per l'espressione dei pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi previsti per l'attuazione del detto piano devono essere resi dalle amministrazioni o enti competenti entro venti giorni dalla richiesta, prorogati di ulteriori venti giorni in caso di richiesta motivata e, qualora non resi entro tali termini, si intendono acquisiti con esito positivo. Per la valutazione d'impatto ambientale e per i pareri in materia sanitaria e tutela paesistica, restano ferme le previsioni del citato articolo 7, comma 1, lettera e)».

CALEO



22.0.500/13

EMENDAMENTO A.S. 1541

All'emendamento 22.0.500., capoverso "Articolo 22-bis", sopprimere il comma 2.

~~NUGNES, MARTELLI, MORONESE, PETROCELLI, LEZZI, CIAMPOLILLO,
BUCCARELLA, DONNO~~

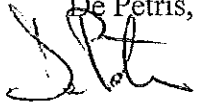
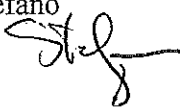
Nugnes

22.0.500/14

AS 1541

Sub-emendamento all'emendamento del Governo 22.0.500

Al comma 2, capoverso comma 3-ter, sostituire i primi due periodi con il seguente: "Entro il 31 dicembre 2015, il commissario straordinario presenta al Ministero dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare una relazione sull'osservanza delle prescrizioni del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria."

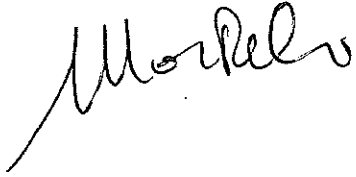
De Petris, Stefano
 

22.0-500/15

EMENDAMENTO A.S. 1541

All'emendamento 22.0.500., capoverso "Articolo 22-bis", comma 2, primo periodo, dopo le parole "ottanta per cento" inserire le seguenti: " calcolato sul valore dell'impegno finanziario complessivo per la realizzazione"

MARTELLI, MORONESE, NUGNES, PETROCELLI, LEZZI, CIAMPOLILLO,
BUCCARELLA, DONNO



22.0.500/16

Subemendamento all'emendamento 22.0.500

Dopo il comma 2, Art. 22-bis, aggiungere il seguente:

"2-bis. Dopo l'articolo 2, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, è aggiunto il seguente:

«Articolo 2-bis (Commissario ambientale)

1. *Al fine di attuare nei tempi previsti i complessi, numerosi e urgenti interventi di risanamento ambientale dello stabilimento ILVA spa di Taranto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è nominato un commissario ambientale per l'attuazione delle prescrizioni del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, di cui all'articolo 1, comma 5.*
2. *L'incarico ha la durata di dodici mesi ed è prorogabile fino alla scadenza del termine di attuazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria. Con il decreto di nomina è determinato il compenso omnicomprendivo del commissario ambientale a carico dell'ILVA S.p.a..*
3. *Gli interventi previsti dal piano di cui all'articolo 1, comma 5, sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilità e costituiscono varianti ai piani urbanistici. Il commissario ambientale dispone, coordina ed è responsabile in via esclusiva dell'attuazione degli interventi previsti dal citato piano, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 8, 9, 9-bis e 10.*
4. *Il commissario ambientale definisce, d'intesa con il commissario straordinario di cui all'articolo 1, comma 1, la propria struttura e le relative modalità operative e definisce il programma annuale delle risorse finanziarie necessarie per far fronte agli interventi previsti dal piano di cui all'articolo 1, comma 5, aggiornandolo ogni trimestre e con rendicontazione delle spese e degli impegni di spesa e dispone i pagamenti con le risorse rese disponibili.*
5. *Per l'attuazione degli interventi previsti dal piano di cui all'articolo 1, comma 5, il procedimento previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera e), del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito con modificazioni dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, e avviato su proposta del commissario ambientale, entro quindici giorni dalla disponibilità dei relativi progetti. I termini per l'espressione dei pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi previsti per l'attuazione del detto piano devono essere resi dalle amministrazioni o enti competenti entro venti giorni dalla richiesta, prorogati di ulteriori venti giorni in caso di richiesta motivata e, qualora non resi entro tali termini, si intendono acquisiti con esito positivo. Per la valutazione d'impatto ambientale e per i pareri in materia sanitaria e tutela paesistica, restano ferme le previsioni del citato articolo 7, comma 1, lettera e)».*

VACCARI

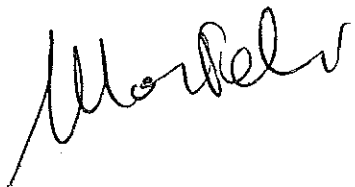
Vaccari

22.0.500/17

EMENDAMENTO A.S. 1541

All'emendamento 22.0.500., capoverso "Articolo 22-bis", sopprimere il comma 3.

MARTELLI, MORONESE, NUGNES, PETROCELLI, LEZZI, CIAMPOLILLO,
BUCCARELLA, DONNO

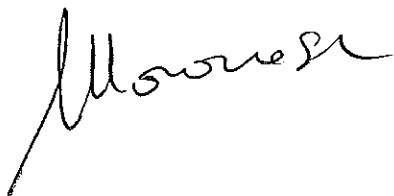


22.0.500/18

EMENDAMENTO A.S. 1541

All'emendamento 22.0.500., capoverso "Articolo 22-bis", comma 3, primo periodo, sostituire le parole: " 30 giugno 2016" con le seguenti: " 30 giugno 2015".

MORONESE, MARTELLI, NUGNES, PETROCELLI, LEZZI, CIAMPOLILLO,
BUCCARELLA, DONNO



22.0.500/19

EMENDAMENTO A.S. 1541

All'emendamento 22.0.500., capoverso "Articolo 22-bis", sopprimere il comma 4.

MARTELLI, NUGNES, MORONESE, PETROCELLI, LEZZI, CIAMPOLILLO,
BUCCARELLA, DONNO

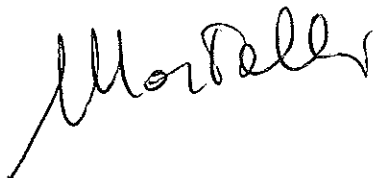
Morone

22.0.500/20

EMENDAMENTO A.S. 1541

All'emendamento 22.0.500., capoverso "Articolo 22-bis", comma 4, primo periodo, sostituire le parole: " 30 giugno 2015" con le seguenti: " 31 dicembre 2014".

MARTELLI, NUGNES, MORONESE, PETROCELLI, LEZZI, CIAMPOLILLO,
BUCCARELLA, DONNO



22.0.500/21

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Misure a favore del credito per le imprese sottoposte a commissariamento straordinario e per la realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria)

1. All'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Anche a prescindere dalla predisposizione dei piani di cui al periodo precedente, l'impresa commissariata di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, può contrarre finanziamenti, prededucibili a norma dell'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, funzionali a porre in essere le misure e le attività di tutela ambientale e sanitaria ovvero funzionali alla continuazione dell'esercizio dell'impresa e alla gestione del relativo patrimonio. La funzionalità di cui al periodo precedente è attestata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro dello sviluppo economico, relativamente alle misure e alle attività di tutela ambientale e sanitaria. In caso di finanziamenti funzionali alla continuazione dell'esercizio dell'impresa e alla gestione del relativo patrimonio, l'attestazione è di competenza del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. L'attestazione può riguardare anche finanziamenti individuati soltanto per tipologia, entità e condizioni essenziali, sebbene non ancora oggetto di trattative.».

2. All'articolo 2 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, dopo il comma 3-bis, è aggiunto il seguente: «3-ter. Per l'osservanza del piano di cui all'articolo 1, comma 5, nei termini ivi previsti, si intende che, trattandosi di un numero elevato di prescrizioni con interconnessioni critiche, entro il 31 luglio 2015 sia attuato almeno l'ottanta per cento delle prescrizioni in scadenza a quella data. Entro il 31 dicembre 2015, il commissario straordinario presenta al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'ISPRA una relazione sulla osservanza delle prescrizioni del piano di cui al primo periodo. Rimane il termine ultimo già previsto del 4 agosto 2016 per l'attuazione di tutte le altre prescrizioni, fatto salvo il termine per l'applicazione della Decisione della Commissione 2012/135/UE del 28 febbraio 2012, relativa alle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per la produzione di ferro ed acciaio».

3. La Batteria 11 di cui al punto 16.1) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 marzo 2014, di approvazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, adottato a norma dell'articolo 1, commi 5 e 7, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito nella legge 3 agosto 2013, n. 89, deve essere messa fuori produzione e le procedure per lo spegnimento all'entrata in esercizio della Batteria 9 e della relativa torre per lo spegnimento del coke, doccia 5, devono essere avviate entro e non oltre il 30 giugno 2016. Il riavvio dell'impianto dovrà essere valutato dall'Autorità competente sulla base di apposita richiesta di ILVA S.p.A. nell'ambito della verifica sull'adempimento delle prescrizioni.

4. L'AFO/5 di cui al punto 16.n) della Parte II dell'Allegato al piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 marzo 2014, adottato a norma dell'articolo 1, commi 5 e 7, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito nella legge 3 agosto 2013, n. 89, deve essere messo fuori produzione e le procedure per lo spegnimento, all'entrata in esercizio dell'AFO/1, devono essere avviate entro e non oltre il 30 giugno 2015. Il riavvio dell'impianto dovrà essere valutato dall'Autorità competente sulla base di apposita richiesta di ILVA S.p.A. nell'ambito della verifica sull'adempimento delle prescrizioni.